

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 dicembre 2003.
Autorizzazione concessa all'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata in
blocco taluni immobili di proprietà dello Stato
(pubblicato sulla G.U. n.297 del 23-12-2003)

Il Direttore generale del Dipartimento del tesoro

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», che autorizza l'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali a riconoscere di proprietà dello Stato beni degli enti pubblici non territoriali nonché beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326;

Visto l'art. 41-bis, comma 6, del citato decreto-legge n.269/2003, che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato prevedendone l'alienazione anche con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 29 del medesimo provvedimento i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio;

Visto l'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n.269/2003 che autorizza l'Agenzia del demanio, in base a decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il valore di mercato;

Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n.46181 del 1° dicembre 2003 emanato in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 41-bis, comma 6, del citato decreto-legge n.269/2003 e dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, con il quale sono stati dichiarati di proprietà dello Stato i beni immobili non strumentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima;

Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia del demanio n.46321 del 2 dicembre 2003 con il quale è stata effettuata la ricognizione di ulteriori beni immobili di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410;

Vista la lettera n.46290 del 2 dicembre 2003 con la quale l'Agenzia del demanio ha interessato il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della verifica di cui all'art. 27 del decreto-legge n.269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.326/2003 e ai sensi della normativa vigente;

Vista la manifestazione di interesse avanzata, con nota n.12071 del 5 dicembre 2003, dalla Società Fintecna S.p.a., di acquisto in blocco degli immobili di cui agli elenchi allegati al presente decreto;

Ritenuto opportuno procedere relativamente agli immobili di cui agli elenchi allegati al presente decreto ai sensi del citato decreto-legge n.269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n.326/2003;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 41-bis, commi 6 e 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, l'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata in blocco i beni immobili di proprietà dello Stato elencati negli allegati al presente decreto.

Art. 2.

Gli immobili di cui all'art. 1 saranno alienati a trattativa privata in base ai valori di mercato in favore della Società Fintecna - finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.a., con sede in Roma.

Art. 3.

La vendita è subordinata all'esito della verifica da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 27 del decreto-legge n.269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.326/2003 e alla normativa vigente e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Art. 4.

La procedura di vendita dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2003.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2003

Il direttore generale: Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.7
Economia e finanze, foglio n.106

Per gli allegati si rimanda al testo integrale pubblicato sulla G.U.